



	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it ; peo: www.icscantu.edu.it
Scuola dell'Infanzia	Via Dora Baltea 24 tel 0288446937
Scuole Primarie	Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371
Scuola Secondaria I grado	Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211

Milano, 28/10/2024

Circolare n. 22

A tutto il personale scolastico
dell'ICS Cesare Cantù
Al sito

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio (150 ore) – art. 3 D.P.R. 395/88 – Modalità di presentazione delle domande per l'anno solare 2025

Si comunica che il personale docente (ed educativo) e il personale ATA, potranno presentare la domanda agli Uffici di Segreteria, nei prossimi giorni, se appartenenti alle seguenti tipologie di personale:

- con incarico a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico (31/8/2025);
- con contratto a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica (30/6/2025).

La domanda dovrà essere presentata all'UST, esclusivamente per il tramite del Dirigente scolastico, entro il **15 novembre 2024**, per cui si prega di consegnarla il prima possibile in Segreteria.

Il personale con contratto a **tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie**, secondo quanto previsto dall'art. 12 c. 4 CIR Lombardia del 18/11/2022, potrà presentare **istanza di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2025**.

Si allegano nota con Prot. n. 27745 del 25/10/2024 e modello domanda.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Bocci Alessandro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 e sostituita da firma digitale CADES/PADES

pag. 1



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24, 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole
statali di ogni ordine e grado
di Milano e Città Metropolitana

A tutti gli interessati per il tramite del Sito
web istituzionale

e p.c. Alle Organizzazioni sindacali
Comparto scuola-Loro Sedi

Oggetto: **Permessi per il diritto allo studio (150 ore) – art. 3 DPR 395/88 – modalità di presentazione delle domande per l'anno solare 2025**

Si comunica che il **15 novembre 2024** scade il termine di presentazione delle domande per usufruire, per l'anno 2025, dei permessi per il diritto allo studio ex DPR 395/88 da parte del personale scolastico interessato.

Si precisano di seguito le modalità di presentazione delle domande, con invito a dare alla presente la più ampia diffusione tra tutto il personale docente, educativo e ATA, anche mediante affissione all'albo delle rispettive istituzioni scolastiche.

Personale ammesso ad usufruire dei permessi per il diritto allo studio

Ai sensi del Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione del diritto allo studio per il personale della scuola (triennio 2022-2025) del 18/11/2022, possono usufruire dei permessi le seguenti tipologie di personale docente, educativo ed ATA:

- personale con incarico a tempo indeterminato;
- personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico (31/8/2025);
- personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica (30/6/2025);

Il personale con contratto a **tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie**, secondo quanto previsto dall'art. 12 c. 4 CIR Lombardia del 18/11/2022, potrà presentare istanza di fruizione dei permessi tra il **10 e il 20 gennaio 2025**.

Le tipologie dei corsi che possono dare diritto alla fruizione dei permessi sono quelle individuate all'art. 7 comma 1 del CIR del 18/11/2022. Si rammenta che **gli aspiranti devono essere iscritti a detti corsi all'atto della presentazione della domanda** e che la certificazione



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24, 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

relativa alla frequenza dei corsi (e al sostenimento dell'esame, secondo quanto previsto all'art. 12 comma 3) deve essere presentata al Dirigente scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni.

I permessi per il diritto allo studio saranno graduati secondo il seguente ordine di priorità:

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

- a. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento e specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, ivi compresi i corsi presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla CEI, finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- b. frequenza di corsi finalizzati al completamento del titolo di accesso all'insegnamento per la secondaria di I e II grado;
- c. frequenza dei corsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511;
- d. frequenza dei corsi di differenziazione didattica secondo il Metodo Montessori di cui al decreto dipartimentale 2 febbraio 2021, n. 110;
- e. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche in lingua inglese per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria secondo il QCER, nonché di corsi finalizzati all'utilizzo delle TIC nella didattica;
- f. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, laurea magistrale, diploma accademico di I o II livello;
- g. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari o post accademici (dottorati di ricerca, master di I e II livello, corsi di perfezionamento post lauream o post diploma accademico, etc.) rilasciati da Atenei o istituzioni AFAM riconosciute;
- h. frequenza dei corsi di cui all'art. 18 del D.M. 108/2022, riservati al personale docente assunto ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021.

PERSONALE ATA

- a. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza, qualora non posseduti;
- b. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, laurea magistrale, diploma accademico di I o II livello;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24, 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

c. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale inerenti il profilo professionale di appartenenza, compresi corsi finalizzati al conseguimento di competenza linguistiche e/o informatiche, nonché quelli comunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico;

d. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari o post accademici (dottorati di ricerca, master di I e II livello, corsi di perfezionamento post lauream o post diploma accademico, etc.) rilasciati da Atenei o istituzioni AFAM riconosciute.

Il personale docente, educativo e A.T.A. in servizio presso le Istituzioni scolastiche statali di Milano e Città Metropolitana che intende avvalersi del diritto ad usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio per l'anno **2025 (dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025)**, deve presentare **ISTANZA, utilizzando esclusivamente il modello allegato compilato in ogni sua parte**, a questo Ufficio Scolastico Territoriale, **per il tramite della scuola di servizio**, a pena decadenza, entro il **termine perentorio del 15 novembre 2024**.

Nell'istanza deve essere riportata per esteso l'esatta denominazione dell'istituzione presso la quale si frequenta il corso, **specificando altresì gli estremi del riconoscimento da parte dell'ordinamento pubblico italiano**.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del CIR Lombardia del 18/11/2022, il personale assunto dopo il 15 novembre 2024 con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2025 o fino al 31/08/2025 dovrà produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.

Il personale con contratto a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie nel periodo **dal 1 settembre 2024 al 20 gennaio 2025** potrà presentare istanza di fruizione dei permessi **tra il 10 e il 20 gennaio 2025** (art. 12 c. 4 CIR del 18/11/2022). Sarà cura di questo Ufficio, con circolare successiva, fornire le istruzioni relativamente alla trasmissione delle domande da parte del predetto personale nel citato periodo 1° settembre 2023 - 20 gennaio 2025.

Si sottolinea la necessità che i Dirigenti scolastici appongano formale "**visto**" in calce alle domande prodotte dal personale dipendente ed assunte al protocollo delle scuole **entro il termine perentorio del 15 novembre 2024**, ad attestazione di quanto dichiarato dall'interessato in ordine alla posizione giuridica (natura e durata del contratto individuale di lavoro) e all'orario di servizio prestato.

Si richiama la nota di questo UST prot. n. 24334 del 20/09/2024 con la quale si ribadisce che i Dirigenti scolastici sono tenuti ad espletare idonei controlli relativamente all'effettiva fruizione delle ore di permesso retribuito da parte del personale scolastico beneficiario, le quali devono essere utilizzate **esclusivamente per la frequenza del corso autorizzato**.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24, 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Le Istituzioni Scolastiche invieranno allo scrivente Ufficio, attraverso la piattaforma <https://www.rilevazioni-ambitomilano.net>, **entro il 20/11/2024**, le domande dei docenti che ne abbiano fatto richiesta utilizzando l'allegato modello.

Le scuole conserveranno agli atti una copia dell'istanza presentata dal personale interessato per accertare che i permessi siano effettivamente richiesti per la frequenza del corso indicato nella domanda e ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 10 e 11 del CIR del 18/11/2022.

Questo Ufficio provvederà alla compilazione degli elenchi del personale scolastico avente titolo ad usufruire nell'anno 2025 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, che saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet di questo U.S.T.:

<http://milano.istruzioneelombardia.gov.it/>

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X
Letizia Affatato

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LETIZIA AFFATATO

In Data/On Date:

venerdì 25 ottobre 2024 12:53:55

Allegati:

Allegato 1: CIR 2023/25 (pdf, 3524 KB)

Allegato 2: modulo domanda (pdf, 224 KB)

Ufficio X – AT Milano – Letizia Affatato/pm/cg

Referenti: pm/cg

02 92891550 – 02 92891574

pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it

cosimo.gigantiello@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale
in merito al personale della scuola

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO TRIENNIO 2023-2025**

(art. 22, comma 4, lett. B4) del CCNL 19 aprile 2018)

Il giorno 18/11/2022, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, per procedere alla verifica e revisione del Contratto Integrativo Regionale AOODRLO 27714 del 27 dicembre 2019, siglato in data 16 dicembre 2019 e sottoscritto definitivamente in data 17 gennaio 2020, relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale docente, educativo e ATA.

LE PARTI

- VISTO** l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che prevede che i pubblici dipendenti abbiano titolo a beneficiare nel corso dell'anno solare di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** l'articolo 146, comma 1, lettera g), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007;
- VISTO** l'articolo 22, comma 4, lett. B4) del CCNL 19 aprile 2018, che prevede la contrattazione integrativa a livello regionale in merito ai "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio";
- VISTO** l'articolo 1, comma 10, del CCNL 19 aprile 2018, che prevede che per quanto non espressamente previsto dal predetto CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del citato d.lgs. 165/2001;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";
- VISTA** l'ordinanza del Ministro 6 maggio 2022, n. 112, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";
- VISTA** la Circolare Ministeriale 24 ottobre 1991, n. 319, che detta le istruzioni operative per la fruizione dei permessi;
- VISTA** la Circolare Ministeriale 21 aprile 2000, n. 130, che individua quale destinatario dei permessi anche il personale assunto a tempo determinato, in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;

- VISTA** la Circolare 12 del 7 ottobre 2011, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, avente per oggetto "La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – permessi per diritto allo studio";
- VISTO** l'orientamento ARAN AGF-032 del 20 giugno 2012, che subordina la concessione dei permessi agli iscritti a corsi on-line o blended solo qualora la parte on-line sia erogata esclusivamente in modalità sincrona "in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative" dietro debita certificazione;
- VISTO** il Contratto integrativo regionale per il triennio 2019/2022 (CIR 2019), definitivamente sottoscritto in data 17 gennaio 2020,

STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO
CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza

1. Può usufruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio di cui all'articolo 3 del d.P.R. 395/1988 (di seguito, "permessi")
 - a. il personale docente, educativo ed ATA in servizio a tempo indeterminato;
 - b. il personale docente ed educativo con contratti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'OM 112/2022;
 - c. il personale ATA con contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del DM 430/2000;
 - d. il personale di cui all'articolo 11, comma 4.
2. Il presente contratto ha validità triennale (2023-2025) e potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari; l'eventuale nuovo accordo sarà stipulato secondo la procedura prevista dal contratto integrativo regionale sulle relazioni sindacali.

CAPO II- RELAZIONI SINDACALI

Articolo 2
Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dall'articolo 3 del CCNL 19 aprile 2018.
2. L'eventuale accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.
3. Di tale ulteriore accordo sarà data tempestiva informazione a tutte le istituzioni scolastiche.

Articolo 3
Informazione

1. L'Ufficio Scolastico Regionale (di seguito, USR), entro il mese di febbraio di ciascun anno, comunica alle OO.SS. Regionali firmatarie del presente contratto i dati complessivi, ripartiti territorialmente, relativi ai contingenti, alle richieste e alla fruizione dei permessi nell'anno in corso. Tali dati devono esplicitare il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, senza distinzione per profilo professionale.
2. Entro il mese di settembre di ciascun anno le OO.SS. regionali saranno convocate ai fini del monitoraggio predisposto dalla Direzione Generale relativamente alla fruizione dei permessi.

CAPO III
Procedure per l'individuazione degli aventi titolo alla fruizione dei permessi

Articolo 4
Norme generali

1. I permessi sono fruibili fino ad un massimo di 150 ore annue individuali per anno solare, dal 1°

- gennaio al 31 dicembre di ogni anno di riferimento.
2. I beneficiari assunti con incarico a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale e i beneficiari assunti con incarico a tempo determinato hanno diritto ad un numero di ore di permesso proporzionale alla prestazione lavorativa, con arrotondamento all'unità oraria superiore; il criterio di proporzionalità va applicato anche nei confronti del personale con contratto a tempo determinato e orario di servizio inferiore a quello contrattualmente stabilito come obbligatorio, sempre con arrotondamento all'unità oraria superiore.
 3. Il limite massimo di permessi individuali concedibili è stabilito nel 3% dell'organico complessivo a livello provinciale, adeguato alla situazione di fatto, per ogni anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore.
 4. I corsi la cui frequenza può dar titolo a fruire dei permessi, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 395/1988, sono specificati all'articolo 7.
 5. La fruizione dei permessi per il diritto allo studio è consentita anche per la partecipazione alle attività di tirocinio, quando queste costituiscono parte integrante del percorso di studi e qualora il predetto tirocinio non possa essere svolto presso l'Istituzione scolastica sede di servizio.

Articolo 5

Determinazione del contingente, compensazioni e informazione al personale

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il contingente relativo al personale ATA ed educativo è pari al 3% dell'organico provinciale complessivo. Il contingente relativo al personale docente è individuato distintamente per gradi di istruzione.
2. Il Dirigente di ogni Ufficio Scolastico Territoriale (di seguito, UST) determina, con atto da pubblicare entro il 31 ottobre (o comunque in data immediatamente successiva alla chiusura definitiva dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto), il numero complessivo dei permessi concedibili, distinti per tipologia di personale ai sensi del comma 1, dandone tempestiva comunicazione a mezzo di apposita nota alle OO.SS. territoriali e regionali, alle Istituzioni scolastiche, alle Istituzioni accademiche e Afam e pubblicata sui siti web degli Uffici territoriali.
3. Qualora le richieste di fruizione dei permessi eccedano il contingente autorizzabile, all'interno della medesima provincia si procede a compensazioni, proporzionali alle quote iniziali, rispetto agli ambiti in cui si registrano richieste inferiori al contingente, dandone informativa alle OO.SS.
4. In subordine, sarà possibile procedere a ulteriori compensazioni a livello interprovinciale, operando secondo criteri proporzionali alle domande rimaste inevase nelle diverse province. A tal fine gli UU.SS.TT comunicano all'USR eventuali eccedenze di richieste o di posti rispetto ai contingenti assegnati. La gestione di tale operazione, di diretta competenza dell'USR, sarà effettuata comunque entro il 20 dicembre di ciascun anno; l'USR curerà l'informazione alle OO.SS. regionali.
5. Qualora a seguito delle procedure di cui al comma 3 e 4 rimangano ancora delle richieste inevase, a livello provinciale sarà possibile ricomporre i residui derivanti dal criterio di proporzionalità di cui all'articolo 4, comma 2, al fine di creare ulteriori possibilità di fruizione.
6. Qualora il personale fruitore dei permessi ottenga la mobilità territoriale o professionale, l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria tra province della Lombardia oppure stipuli un contratto a tempo determinato in provincia diversa da quella dell'anno scolastico precedente, gli interessati, previa istanza all'UST di destinazione da presentarsi entro il 30 settembre, hanno diritto al completamento della quota dei permessi orari concessi e non fruiti, esclusivamente nel caso in cui il contingente dell'UST di destinazione abbia ancora a disposizione il relativo monte ore. La fruizione dei permessi per il diritto allo studio previa verifica delle relative disponibilità residue da parte dell'UST di destinazione dovrà comunque precedere le operazioni di cui all'articolo 11, comma 3. A tal fine gli uffici territoriali coinvolti garantiscono il necessario scambio di informazioni.
7. Nel caso in cui, all'esito delle operazioni, permangano comunque ulteriori disponibilità, esse sono rese disponibili per ulteriori esigenze del personale relativamente ai corsi di cui al successivo art. 7.

Articolo 6

Tempi e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per la fruizione dei permessi da parte del personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico, agli UU.SS.TT, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi. Per il solo anno solare 2023, la scadenza è fissata al giorno 30 novembre 2022.
2. Il personale eventualmente assunto con contratto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere b. e c.

dopo il 15 novembre (oppure dopo il giorno 30 novembre 2022, con riferimento al solo anno solare 2023) dovrà produrre domanda di norma entro il quinto giorno dalla nomina, e comunque entro il 10 dicembre.

3. Nella domanda, redatta in carta semplice, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 d.P.R. 395/1988, gli interessati devono dichiarare sotto la propria responsabilità i seguenti dati:
 - a. nome e cognome, luogo e data di nascita;
 - b. tipologia del corso di studio di iscrizione;
 - c. grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
 - d. l'anzianità di servizio di ruolo e di preruolo per il personale con incarico a tempo indeterminato; per il personale con incarico a tempo determinato, il numero di anni scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi preruolo, conformemente a quanto previsto dal vigente CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA;
 - e. l'eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio;
 - f. l'indicazione del ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 5.

Articolo 7 Compilazione delle graduatorie

1. Ogni Ufficio territorialmente competente compilerà più graduatorie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo il seguente ordine di priorità:

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

- a. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento e specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, ivi compresi i corsi presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla CEI, finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- b. frequenza di corsi finalizzati al completamento del titolo di accesso all'insegnamento per la secondaria di I e II grado;
- c. frequenza dei corsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511;
- d. frequenza dei corsi di differenziazione didattica secondo il Metodo Montessori di cui al decreto dipartimentale 2 febbraio 2021, n. 110;
- e. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche in lingua inglese per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria secondo il QCER, nonché di corsi finalizzati all'utilizzo delle TIC nella didattica;
- f. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, laurea magistrale, diploma accademico di I o II livello;
- g. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari o post accademici (dottorati di ricerca, master di I e II livello, corsi di perfezionamento post lauream o post diploma accademico, etc.) rilasciati da Atenei o istituzioni AFAM riconosciute;
- h. frequenza dei corsi di cui all'art. 18 del D.M. 108/2022, riservati al personale docente assunto ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021.

PERSONALE ATA

- a. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza, qualora non posseduti;
- b. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, laurea magistrale, diploma accademico di I o II livello;
- c. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale inerenti il profilo professionale di appartenenza, compresi corsi finalizzati al conseguimento di competenza linguistiche e/o informatiche, nonché quelli comunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
- d. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari o post accademici (dottorati di ricerca, master di I e II livello, corsi di perfezionamento post lauream o post diploma accademico, etc) rilasciati da Atenei o istituzioni AFAM riconosciute;

2. All'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma 1, a parità di condizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) del d.P.R. 395/1988, sono prioritariamente ammessi i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.
3. All'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma 1 ed in subordine a quanto previsto al comma 2, i permessi sono rinnovabili con priorità assoluta rispetto ad altri richiedenti, per un numero di anni pari alla durata legale del corso.
4. All'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma 1, dopo aver soddisfatto le richieste del personale di cui al comma 3, sanno considerati con precedenza coloro che non abbiano mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.
5. In caso di parità delle predette condizioni, sarà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento all'anzianità di servizio dichiarata¹; in subordine, sarà presa in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.
6. Oltre al numero di anni pari alla durata legale del corso, i permessi sono rinnovabili, entro il limite massimo di un periodo analogo, solamente dopo aver soddisfatto tutte le richieste per qualsiasi tipologia di corso e per ogni profilo professionale a livello provinciale e interprovinciale.
7. Fermo restando il limite orario massimo attribuibile a ciascun interessato e nella eventualità in cui l'aspirante abbia interesse alla frequenza di un secondo corso, sarà possibile nella stessa domanda formulare la richiesta per la frequenza di entrambi i corsi; resta inteso che il secondo corso è preso in considerazione in subordine.
8. L'Ufficio Scolastico Territoriale competente pubblicherà all'albo e sul sito web le graduatorie degli aventi titolo e i relativi provvedimenti di esclusione entro il 15 dicembre di ciascun anno; curerà inoltre l'informativa alle OO.SS. territoriali.

Articolo 8 Massimali

1. Per le tipologie di corso identificate dai punti da "a" a "g" della sezione "personale docente ed educativo" e per tutte le tipologie di corso per il profilo "personale ATA" di cui all'art. 7 comma 1, i permessi sono concessi per un massimo di **150 ore**, in misura proporzionale all'orario di cattedra o di servizio, all'eventuale regime di part-time e alla durata del contratto in essere alla data della ricezione della domanda da parte dell'UST competente.
2. Per i corsi riservati al personale docente assunto ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021, di cui al punto "h" dell'art. 7 comma 1, i permessi sono concessi per un massimo di **40 ore**, in misura proporzionale all'orario di cattedra o di servizio, all'eventuale regime di part-time e alla durata del contratto in essere alla data della ricezione della domanda da parte dell'UST competente.

Articolo 9 Reclami e ricorsi

1. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi eventuali reclami per errori materiali.
2. Entro i termini di legge sono altresì ammessi ricorsi al giudice ordinario.

Articolo 10 Modalità di concessione e di fruizione

1. Viste le graduatorie pubblicate dagli Uffici territorialmente competenti, i provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica sede di servizio entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al dirigente scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per variazioni del medesimo.
3. Il personale beneficiario dei permessi ha diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze, a un orario di servizio che agevoli la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre, esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

¹ Per la valutazione dell'anzianità di servizio di ruolo e di preruolo si applicano le indicazioni del vigente CCNI sulla mobilità professionale docente, educativo ed ATA; per quanto attiene ai docenti IRC con contratto a tempo indeterminato, verranno considerati come anni di ruolo le intere annualità di insegnamento con orari di cattedra. E' esclusa la valutazione dell'anno scolastico in corso.

4. Atteso che il personale compreso negli elenchi pubblicati dai singoli UU.SS.TT. ha diritto ad usufruire dei permessi concessi, sarà cura del dirigente scolastico verificare la necessità di sostituzione del personale assente, docente, educativo e ATA, secondo le vigenti disposizioni in materia del personale scolastico.
5. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata come segue:
 - a. permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
 - b. permessi giornalieri utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
 - c. cumulo dei permessi di cui ai punti a. e b.

Articolo 11 Certificazione

1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi va presentata al dirigente scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla fruizione del permesso stesso; la presentazione della certificazione è comunque obbligatoria prima di un eventuale cambio di sede di servizio.
2. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Articolo 12 Norme transitorie e finali

1. I permessi per il diritto allo studio potranno essere fruiti solo per la partecipazione alle lezioni e alle attività di tirocinio frequentate in presenza, ovvero nei casi in cui i corsi siano erogati esclusivamente in modalità on-line sincrona in orari coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative, dietro certificazione del soggetto erogatore.
2. Nell'ambito delle ore individuali concesse, deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
3. Il personale con contratto a tempo determinato potrà chiedere l'inclusione del giorno dell'esame nei permessi per il diritto allo studio.
4. Il personale con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria nel periodo dal 1° settembre al 20 gennaio dell'anno scolastico di riferimento può produrre domanda di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio, con la modalità prevista dall'articolo 6; la quantificazione del monte orario spettante terrà conto dei servizi prestati dall'inizio dell'anno scolastico e del periodo definito dal contratto eventualmente in essere all'atto della presentazione della domanda.
5. Gli uffici territorialmente competenti formuleranno, entro il 31 gennaio e ai sensi dell'articolo 7, le graduatorie relative alle domande di cui al comma precedente, calcolando il monte ore spettante sulla base dei mesi di servizio quantificati come previsto dal comma precedente.
6. Il personale con contratto a tempo determinato che sia stato destinatario di provvedimento formale di concessione dei permessi per l'anno solare di riferimento ha titolo a fruire dei permessi, all'avvio dell'anno scolastico successivo e comunque entro il termine dell'anno solare, proporzionalmente alla durata del contratto in essere al 30 settembre, previa verifica del monte ore residuo.
7. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire di tutte le tipologie di permesso previste dal CCNL del 19 aprile 2018.
8. Al personale interessato ai corsi di cui al punto "h" dell'articolo 7 comma 1, è fatto obbligo di perfezionare la richiesta di fruizione dei permessi esibendo ricevuta di avvenuta iscrizione al corso entro 5 giorni dalla data di immatricolazione e prima della fruizione del primo permesso.

Per la parte pubblica

Il Dirigente dell'Ufficio VII
USR Lombardia

Stefano Castiglioni

Per la parte sindacale

FLC CGIL *Luca Tadini; Marco De Conca*
 CISL SCUOLA *Marco De Conca*
 UIL SCUOLA *Stefano De Conca*
 SNALS CONFSAI *Stefano De Conca*
 GILDA UNAMS *Stefano De Conca*

Il sottoscritto Adamo Castelnuovo, Dirigente dell'Ufficio VII - USR Lombardia, attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 decies e undecies, comma 2, del D.L. n.179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che la presente copia informatica è conforme all'originale del corrispondente atto/provvedimento sottoscritto in maniera autografa e rimesso agli atti dell'Ufficio VII - USR Lombardia.

Nota allegata al contratto

Le OO.SS sottoscrivono il CIR sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio - Triennio 2023-25 per permetterne una rapida diffusione al fine di favorire una tempestiva presentazione delle domande e i relativi adempimenti da parte dell'amministrazione.

Relativamente al punto h dell'art. 7 CIR, chiedono l'impegno dell'amministrazione di garantire in futuro che i percorsi formativi obbligatori non ricadano nei permessi per il diritto allo studio, ma siano regolamentati con apposita normativa nazionale.

FLC CGIL *Luca De Luca* *Maria De Luca*
CISL SCUOLA *Maria De Luca* *Adriano*
UIL SCUOLA *Adriano* *Adriano*
SNALS CONFSAI *Adriano* *Adriano*
GILDA UNAMS *Adriano*

Con la seguente posizione giuridica **ricoperta entro la data di scadenza del 15/11/2024** ⁽¹⁾:

- con contratto di lavoro **a tempo indeterminato** con prestazione di servizio di n. ore _____ su n. ore _____ settimanali (max 150 ore di permessi per orario completo di servizio) ⁽¹¹⁾
- con contratto di lavoro **a tempo determinato** fino al termine dell'anno scolastico (**31/08/2024**) con prestazione lavorativa di n. ore _____ su n. ore _____ settimanali (max 100 ore di permessi per orario completo di servizio) ⁽¹¹⁾
- con contratto di lavoro **a tempo determinato** fino al termine delle attività didattiche (**30/06/2024**) con prestazione lavorativa di n. ore _____ su n. ore _____ settimanali (max 75 ore di permessi per orario completo di servizio) ⁽¹¹⁾

RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DEI PERMESSI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL **TITOLO DI SOSTEGNO**, SPECIFICARE QUANTO SEGUE:

di essere in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento per l'ordine di scuola:

- scuola infanzia
- scuola primaria
- scuola secondaria di I grado classe di concorso _____
- scuola secondaria di II grado classe di concorso _____

conseguita/o presso _____ in data _____

SE L'ABILITAZIONE È STATA CONSEGUITA ALL'ESTERO, SPECIFICARE QUANTO SEGUE:

Istituto di conseguimento _____ data _____ estremi del provvedimento di equipollenza rilasciato dal M.I.M. _____

IN ASSENZA DEI SUDETTI REQUISITI, DICHIARARE QUANTO SEGUE:

di essere in possesso dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche (Decreto legislativo 59/17 e Decreto Ministeriale 616/17) conseguiti presso l'Università di _____ in data _____

- di essere iscritto al ciclo numero _____ di TFA sostegno in quanto vincitore di selezione e immatricolato al ciclo _____ in data _____ con numero di matricola _____ c/o università _____ pagamento effettuato in data _____
- ove soprannumerario di essere idoneo al precedente ciclo numero _____ di TFA e immatricolato al ciclo _____ in data _____ con numero di matricola _____ c/o università _____ pagamento effettuato in data _____

C H I E D E

di poter fruire nell'anno solare **2025** dei permessi per il diritto allo studio previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 395/88 e dal CIR stipulato in data 18/11/2022 per la frequenza di un corso di studio di seguito specificato ⁽¹⁾:

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

- a. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento e specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, ivi compresi i corsi presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla CEI, finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

- b. frequenza di corsi finalizzati al completamento del titolo di accesso all'insegnamento per la secondaria di I e II grado;
- c. frequenza dei corsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511;
- d. frequenza dei corsi di differenziazione didattica secondo il Metodo Montessori di cui al decreto dipartimentale 2 febbraio 2021, n. 110;
- e. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche in lingua inglese per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria secondo il QCER, nonché di corsi finalizzati all'utilizzo delle TIC nella didattica;
- f. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, laurea magistrale, diploma accademico di I o II livello;
- g. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari o post accademici (dottorati di ricerca, master di I e II livello, corsi di perfezionamento post lauream o post diploma accademico, etc.) rilasciati da Atenei o istituzioni AFAM riconosciute;
- h. frequenza dei corsi di cui all'art. 18 del D.M. 108/2022, riservati al personale docente assunto ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021; ⁽⁹⁾

PERSONALE ATA

- a. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza, qualora non posseduti;
- b. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, laurea magistrale, diploma accademico di I o II livello;
- c. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale inerenti il profilo professionale di appartenenza, compresi corsi finalizzati al conseguimento di competenza linguistiche e/o informatiche, nonché quelli comunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
- d. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari o post accademici (dottorati di ricerca, master di I e II livello, corsi di perfezionamento post lauream o post diploma accademico, etc) rilasciati da Atenei o istituzioni AFAM riconosciute;

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, nonché delle sanzioni penali nelle quali può incorrere per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

✓ di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____ conseguito presso l'istituto/università _____ di _____ in data _____

✓ **1° corso di studi per il quale si chiedono i permessi:**
 di essere iscritto al corso di studi⁽⁴⁾ _____
 della durata legale complessiva di _____ anni, presso l'Istituto/Università⁽⁵⁾ _____ di _____, per il conseguimento del seguente titolo di studio _____,
 data di prima immatricolazione al corso: _____/_____/_____; N. di matricola _____

di essere iscritto per l'anno 2025 (Data pagamento tassa immatricolazione _____):

- al _____ anno (indicare I, II, III, IV, V, VI) **IN CORSO** ⁽³⁾
- al _____ anno (indicare I, II, III, IV, V, VI, ecc.) **FUORI CORSO** ⁽³⁾

di essere iscritto al suddetto corso:

- avendo fruito di abbreviazione di carriera (es. convalida esami sostenuti in altro corso di studi) pari ad anni accademici ⁽¹⁰⁾: _____

Tipologia frequenza ⁽¹⁾:

- obbligatoria / facoltativa;
 in presenza / on-line sincrona / blended;

Finalità dei permessi ⁽²⁾:

- per lezioni / per tirocinio / per laboratori / per sostenere gli esami.

✓ **in subordine, eventuale 2° corso oltre al corso sopra dichiarato: ⁽¹²⁾**

di essere iscritto al corso di studi⁽⁴⁾_____

_____ della durata legale complessiva di _____ anni, presso l'Istituto/Università⁽⁵⁾_____

_____ di _____, per il conseguimento del seguente

titolo di studio _____, data di prima immatricolazione al

corso: _____ / _____ / _____; N. di matricola _____

di essere iscritto per l'anno 2025 (Data pagamento tassa immatricolazione _____):

- al _____ anno (indicare I, II, III, IV, V, VI) **IN CORSO** ⁽³⁾
 al _____ anno (indicare I, II, III, IV, V, VI.....) **FUORI CORSO** ⁽³⁾

di essere iscritto al suddetto corso:

- avendo fruito di abbreviazione di carriera (es. convalida esami sostenuti in altro corso di studi) pari ad anni accademici ⁽¹⁰⁾: _____

Tipologia frequenza ⁽¹⁾:

- obbligatoria / facoltativa;
 in presenza / on-line sincrona / blended;

Finalità dei permessi ⁽²⁾:

- per lezioni / per tirocinio / per laboratori / per sostenere gli esami.

✓ di avere la seguente anzianità di servizio, ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA, con esclusione dell'anno scolastico in corso:

anni nel ruolo di appartenenza ⁽⁷⁾ _____ - anni in altro ruolo _____ - anni pre-ruolo _____

✓ **Solo per il personale con contratto a tempo determinato:** di aver stipulato un contratto in data

_____ con prot. _____, decorrenza _____

Il sottoscritto dichiara inoltre ⁽²⁾:

- di chiedere il rinnovo dei permessi nel limite del numero legale degli anni del corso (art. 7, c. 3 CIR 18/11/2022);

- di non aver mai usufruito dei permessi per la stessa tipologia di corso (art. 7, c. 4, CIR 18/11/2022)
- di aver già usufruito dei permessi per il medesimo corso negli anni ⁽⁸⁾:
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- di chiederne il rinnovo entro il limite massimo di un periodo pari alla durata legale del corso stesso (art. 7, c. 6, CIR 18/11/2022 - fuori corso)

EVENTUALI NOTE DA PARTE DEL RICHIEDENTE:

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.L.gs. n. 196/03, autorizza l'Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l'espletamento del procedimento di cui alla presente domanda.

N.B.

Si rammenta che il presente modulo deve essere compilato in maniera completa e puntuale al fine di consentire all'ufficio l'idonea valutazione dell'istanza.

Data, _____

(firma del richiedente)

VISTO:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____

NOTE:

- (1) Barrare con il simbolo X la voce che interessa
- (2) Barrare con il simbolo X la/le voce/i che interessano
- (3) Specificare l'anno di corso
- (4) Riportare l'esatta denominazione del corso al quale si è iscritti
- (5) Riportare per esteso l'esatta denominazione dell'istituzione scolastica frequentata. È necessario scriverne anche il relativo indirizzo cui inviare eventuali richieste di conferma delle dichiarazioni rilasciate, specificando gli estremi del riconoscimento da parte dell'ordinamento pubblico italiano
- (7) L'anzianità di servizio non di ruolo può essere documentata con dichiarazione personale, resa ai sensi del T.U. 28/12/2000 n. 445. Per il personale docente sono valutabili gli anni per i quali sono stati prestati 180 giorni di servizio
- (8) Indicare solamente gli anni in cui il dipendente ha usufruito dei permessi per lo stesso corso richiesto nella presente domanda
- (9) Si prenda visione dell'art. 12 comma 8 del CIR triennio 2023/25
- (10) Indicare il numero di anni accademici convalidati dall'Università frequentata
- (11) In caso di servizio part-time le ore di permesso retribuito sono proporzionalmente rideterminate in base alla prestazione lavorativa (art. 4 comma 2 C.I.R. del 18/11/2022)
- (12) Le ore sono autorizzate esclusivamente per un singolo corso. Vedasi la nota di chiarimenti prot. n° 24334 del 20/09/2024 pubblicata sul sito di questo UST.